DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI RELATIVE AI MOBILITATI CIVILI

Art. 9

Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili
Estremi	Legge 16 dicembre 1941, n. 1611
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-penali-e-disciplinari-relative-ai-mobilitati-civili/art-9-abbandono-del-posto-di-lavoro-in-caso-di-pericolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it